

**Il Regolamento del Servizio Diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati:
traduzione giuridica di uno strumento per la *salus animarum*.
dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie**

Avv. Damiano Maria Melfi

ARCIDIOCESI DI TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE, *Regolamento del Servizio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati*, Editrice Rotas, Trani 2023, pp. 42, € 7

Sono trascorsi quasi otto anni dall'entrata in vigore della riforma dei Processi canonici per la dichiarazione di nullità del matrimonio, promulgata da Papa Francesco mediante l'emanazione di due *Litterae Apostolicae* date in forma di *Motu Proprio*, *Mitis Iudex Dominus Iesus* per la Chiesa latina e *Mitis et Misericors Iesus* per le Chiese orientali.

L'immediata e prioritaria preoccupazione del Pontefice, nel metter mano alla riforma, è stata chiaramente indicata nel Proemio di MIDI: *“È quindi la preoccupazione della salvezza delle anime, che – oggi come ieri – rimane il fine supremo delle istituzioni, delle leggi, del Diritto, a spingere il Vescovo di Roma ad offrire ai Vescovi questo documento di riforma, in quanto essi condividono con lui il compito della Chiesa, di tutelare cioè l'unità nella fede e nella disciplina riguardo al matrimonio, cardine e origine della famiglia cristiana. Alimenta la spinta riformatrice l'enorme numero di fedeli che, pur desiderando provvedere alla propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica o morale; la carità dunque e la misericordia esigono che la stessa Chiesa come madre si renda vicina ai figli che si considerano separati”*.

Dal documento pontificio si coglie *ictu oculi* la motivazione eminentemente pastorale che ha spinto l'opera di riforma: coniugare il servizio specialistico svolto dai Tribunali ecclesiastici in ordine alla validità o meno del vincolo matrimoniale con il sollecito svolgersi delle procedure, al fine di andare incontro ai fedeli che, sempre più numerosi, attendono il chiarimento del proprio stato di vita.

Tutto ciò presuppone un vigoroso cambio di rotta, una coraggiosa inversione di tendenza, in modo da attrezzarsi nel fare il possibile per raggiungere tutti: così facendo, la sollecitudine della Madre Chiesa per le famiglie ferite non si esaurisce nel servizio specializzato reso dai Tribunali, ma si esplica come servizio di accoglienza, di ascolto, di prossimità e di accompagnamento.

L'accoglienza e l'ascolto sono, pertanto, finalizzati a conoscere la condizione delle persone, così da poter verificare se vi sia l'eventuale possibilità di superare le difficoltà esistenti tra i coniugi; se sia opportuno, quando non necessario, fare ricorso alla separazione laddove non sia più possibile ristabilire il consorzio coniugale, tenuto sempre come preminente il bene della prole; valutare, con l'ausilio di “addetti ai lavori”, debitamente formati e preparati, sempre in un clima di confronto ed attenzione massima per la persona.

Per usare le parole di uno dei massimi processualisti, il Prof. Manuel Jesus Arroba Conde, recentemente scomparso, una delle novità fondamentali, anzi la fondamentale, della riforma voluta da Papa Francesco ed attuata nel contesto sinodale è rappresentata proprio dalla *“pastorale o indagine pregiudiziale”* secondo le indicazioni dell'art. 2 della Regole Procedurali annesse al MIDI.

A distanza di qualche anno dall'entrata in vigore di MIDI, si corre il rischio di mettere in secondo piano tale importantissimo ed imprescindibile aspetto, che rappresenta un decisivo indirizzo della riforma (consistente nell'orientamento più pastorale da conferire all'attività giudiziale) e che deve essere recuperato ed integrato nell'agire dei Tribunali della Chiesa e della pastorale familiare.

In questo contesto si inserisce il Regolamento del Servizio Diocesano per i fedeli separati dell'Arcidiocesi di Trani – Barletta – Bisceglie, promulgato il 13 maggio 2023 con decreto emanato dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo.

Il pregevole documento normativo poggia le proprie basi sulla sapiente esperienza avviata, all'indomani della riforma, dall'Arcivescovo Mons. Pichierri che nel marzo 2016 istituiva, per l'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, il Servizio per l'accoglienza dei fedeli separati.

Al pari dell'Arcidiocesi ambrosiana di Milano, anche quella di Trani, al fine di dare attuazione a questo servizio di accompagnamento, ascolto e discernimento, ha previsto l'istituzione di una struttura stabile e specializzata nell'ambito del Tribunale ecclesiastico diocesano.

L'attuale Arcivescovo Mons. D'Ascenzo, in una lettera inviata alla comunità diocesana in data 15 marzo 2021, esortava a continuare questo importante servizio ecclesiale per il bene dei fedeli, privilegiando sempre più un atteggiamento di accompagnamento, di discernimento e di prossimità nei confronti di ogni persona e ogni famiglia, e, in particolar modo, verso le situazioni difficili o c.d. 'irregolari'.

Si giunge così nel 2023 alla promulgazione del Regolamento in commento che si segnala per essere una novità assoluta nel panorama giuridico-ecclesiale italiano e trova la sua fonte, immediata e diretta, nelle norme pontificie che animano la riforma (M.P. *Mitis Iudex Dominus Iesus*).

Il Regolamento si compone di 12 articoli, suddivisi in paragrafi, con allegata appendice contenente un utilissimo glossario. L'appendice, curata da Don Emanuele Tupputi – attuale vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico dell'Arcidiocesi di Trani - in maniera semplice ed immediata spiega il significato di termini ricorrenti all'interno del Regolamento, così da rendere ai fedeli più agevole la lettura e la comprensione.

Nel Regolamento vengono indicati la natura, le finalità ed i destinatari del Servizio Diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati, in modo che sia evidente a tutti che la pastorale *pregiudiziale* è chiamata ad occuparsi della persona nel suo insieme, offrendo un servizio di costante accompagnamento, di ascolto, di vicinanza, di consiglio, soprattutto in favore di persone separate, divorziate o risposate.

La comunità cristiana tutta è chiamata a prendere a cuore le persone, cercando di porsi accanto a chi sta sperimentando il dolore del fallimento coniugale o sta subendo una battuta d'arresto nel proprio matrimonio: in questo senso, la pastorale pregiudiziale deve essere necessariamente inserita nella pastorale familiare (come ben evidenziato nell'art. 2 § 3 del Regolamento).

L'apporto fondamentale di questa riforma, che è al contempo la chiave di volta per la comprensione dello spirito che la anima, è la vibrante *chiamata alla conversione*, insistendo sulla intrinseca dimensione pastorale sia del Processo che del Tribunale, sulla convenienza

di una maggiore implicazione ed un maggior coordinamento fra l'operato del Tribunale ecclesiastico e le strutture di pastorale familiare diocesana.

In ordine alla composizione, l'art. 4 § 1 del Regolamento statuisce che il Servizio diocesano è composto da persone/consulenti competenti in materia giuridico-canonica e in pastorale familiare, coordinato da un Responsabile diocesano (il quale fa da riferimento dell'equipe nella pastorale familiare diocesana di cui è membro) ed operante in tutte le città dell'Arcidiocesi.

L'Arcivescovo nomina i consulenti del Servizio diocesano, scelti tra chierici e laici.

L'attenzione che il Pastore della Diocesi rivolge al suddetto istituto canonico rappresenta un forte richiamo alla responsabilità e centralità dell'ufficio capitale locale: le novità apportate dal recente *Motu proprio* non si limitano al solo momento decisivo nel *Processus brevior*, ma sottolineano il nuovo ruolo attribuito al Vescovo diocesano dal punto di vista organizzativo, logistico e selettivo delle strutture ecclesiastiche, mettendo in campo e sperimentando le sue personali doti di efficienza.

L'art. 5 del Regolamento bene illustra i 'compiti' cui è chiamato il Vescovo diocesano in forza del suo *munus iudicandi* (che, come sopra accennato, non si esaurisce con la sola emissione della sentenza nel *processus brevior*).

Ancora, in ossequio all'Istruzione *Gli studi di Diritto canonico alla luce della riforma del Processo matrimoniale* emanata il 29 aprile 2018 dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, il Regolamento prescrive che i consulenti nominati dall'Arcivescovo debbano disporre di un'adeguata competenza in ambito di matrimonio e famiglia sotto il punto di vista di una o più discipline specifiche: teologica, giuridica, morale, psicologica, unita a una viva sensibilità pastorale.

Il servizio pastorale specializzato esige una peculiare competenza ed esperienza da parte dei vari consulenti che vi operano, in quanto si tratta di avviare un percorso di indagine, entrando con il massimo rispetto (quasi in punta di piedi) nella dimensione più intima della vita dei fedeli.

Il Regolamento indica, poi, i compiti che spettano al Responsabile del Servizio ed ai vari componenti del Servizio medesimo, nonché le indicazioni operative sullo svolgimento della consulenza previa.

Di particolare importanza sono i tre livelli di consulenza che la Chiesa offre ai fedeli.

Un primo livello è abbastanza generale e non presuppone necessariamente un titolo canonistico per essere svolto: il compito è affidato, anzitutto, ai Parroci (o ai Sacerdoti che abbiano seguito la coppia, o a laici approvati dal Vescovo), così come previsto dall'art. 3 delle Regole procedurali annesse al MIDI.

Un secondo livello di consulenza è più tecnico ed è rappresentato da organismi o personale specializzato, affidato a consulenti esperti in Diritto matrimoniale canonico, chierici o laici. Questo livello è chiamato ad offrire una conoscenza più approfondita e specialistica, al fine di individuare i profili per una possibile causa di nullità matrimoniale, verificando la sussistenza del *fumus boni iuris*, che permetta di avviare in modo non azzardato una causa di nullità.

Occorre, in altri termini, far sapere ai fedeli che, seppure in questa fase previa potrebbe intravedersi la possibilità di ottenere la declaratoria di nullità, non è detto che il Processo,

sic et simpliciter, termini con tale esito.

Un terzo livello è, infine, rappresentato da coloro (gli avvocati) che operano già in seno al Tribunale ecclesiastico, avendo una preparazione tecnica ben precisa: tale figura rappresenta l'anello finale della consulenza, il momento in cui, all'esito dell'indagine pregiudiziale, occorre valutare - dopo attenta e ponderata riflessione - la sussistenza di uno o più capi di nullità per l'introduzione della causa.

Il Regolamento rappresenta, in ultima analisi, uno strumento – assai utile – che incarna il portato della riforma e che andrebbe fatto conoscere e divulgato nelle varie realtà diocesane d'Italia, che ancora, in parte, faticano a mettere in pratica le disposizioni di MIDI.

Questo documento può, a buon diritto, esser definito come la traduzione in termini giuridici di quella autentica *“conversione pastorale delle strutture ecclesiastiche, per offrire l'opus iustitiae a quanti si rivolgono alla Chiesa per fare luce sulla propria situazione coniugale”*, di cui ha parlato Papa Francesco nel discorso rivolto il 23 gennaio 2015 alla Rota Romana in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Il Regolamento costituirà prezioso ausilio per tutti gli operatori che, a vario titolo, saranno chiamati a svolgere il proprio ruolo in favore dei fedeli, così che il servizio specializzato possa raggiungere tutti e non sia percepito come riservato alle *élites*.

Concludiamo facendo nostro l'illuminato insegnamento dell'indimenticato Prof. Manuel Jesus Arroba Conde: *“non basta rinnovare le conoscenze; si debbono rinnovare gli atteggiamenti degli operatori; in effetti, la dimensione pastorale di un Processo giudiziale esige che, nella ricezione della riforma, gli aspetti tecnici non siano causa di burocratizzazione né di autoreferenzialità. Queste non sono segni di specializzazione nel servizio ma di rigidità propria di un dispotismo illustrato e autodifensivo; gli operatori pastorali sono chiamati a non lavarsi le mani con la scusa di essere poco conoscitori della tecnica; ma anche ai tecnici va rivolta la chiamata a una conversione pastorale, cioè ad assumere uno stile accogliente, curativo, senza formalismi pseudogiuridici che, sotto maschera di correttezza e di presunta imparzialità, smentiscono la centralità della persona con stili affatto necessari, come se l'equidistanza in relazione alle parti coinvolte nel problema da trattare debba tramutarsi in distanza forzata e percepibile dalla persona stessa. Questa deve sentirsi accettata, qualsiasi siano stati i suoi atti [...]”* (cfr. M. J. ARROBA CONDE, *La missione della Chiesa nella fragilità familiare*, in *Monitor Ecclesiasticus*, CXXXII (2017), 615 – 621).



Mons. Leonardo D'Ascenzo

ARCIVESCOVO di TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE
TITOLARE di NAZARETH

Prot. n. 878/23/a

VISTO il decreto arcivescovile dell' 11 marzo 2016 (prot. n. 2602/16) con il quale, a seguito della promulgazione della lettera apostolica in forma di m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* (MIDI) di papa Francesco, entrato in vigore l'8 dicembre 2015, veniva istituito, in ottemperanza agli artt. 1-5 delle Regole Procedurali del medesimo MIDI, un nuovo ufficio ecclesiale denominato "Servizio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati" che, come struttura stabile nell'ambito del Tribunale ecclesiastico diocesano, opera in stretta collaborazione con la Pastorale familiare diocesana, quale espressione della cura del Vescovo diocesano verso i fedeli che desiderino verificare la verità circa la validità del loro vincolo matrimoniale, che si trovano a vivere una crisi matrimoniale o il cui matrimonio appaia, irrimediabilmente o meno, fallito;

ATTESO che il predetto Servizio diocesano in questi anni ha offerto un valido e prezioso aiuto nell'applicazione della riforma del processo canonico per le cause di nullità del matrimonio con una concreta pastorale giudiziale unita ad un'opera di accompagnamento, discernimento e integrazione dei fedeli che vivono le situazioni succitate, quale viva testimonianza della prossimità della Chiesa che, tramite i suoi Pastori, «non manca di valorizzare gli elementi costruttivi in quelle situazioni che non corrispondono ancora o non più al suo insegnamento sul matrimonio» (FRANCESCO, Esortazione apostolica postsinodale *Amoris Laetitia*, n. 292);

DESIDERANDO consolidare e meglio coordinare il Servizio in parola, in armonia con la vita pastorale della diocesi e in conformità allo Statuto della Curia arcivescovile promulgato l'11 giugno 2021 (prot. n. 512/21);

A NORMA del can. 95 del Codice di Diritto Canonico;

IN VIRTÙ della Nostra Potestà Ordinaria, col presente decreto,

PROMULGHIAMO

**il Regolamento
del Servizio diocesano
per l'accoglienza dei fedeli separati**

Il Regolamento, accluso al presente decreto, entrerà in vigore dalla data odierna.

Trani, 13 maggio 2023



L'ARCIVESCOVO
Leonardo D'Ascenzo
(Mons. Leonardo D'Ascenzo)

IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE

Francesco Mastrulli
(Sac. Francesco Mastrulli)





ARCIDIOCESI DI
TRANI BARLETTA BISCEGLIE

Servizio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati



Regolamento

TRANI - 2023

Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale.

Amoris laetitia, 244

INDICE

Premessa

- Art. 1 Istituzione e sede
- Art. 2 Natura del servizio
- Art. 3 Finalità e destinatari del servizio diocesano
- Art. 4 Composizione e profilo dei membri del servizio diocesano
- Art. 5 Compiti del Vescovo verso il servizio diocesano
- Art. 6 Compiti del Responsabile del servizio diocesano
- Art. 7 Compiti del servizio diocesano
- Art. 8 Indicazioni operative circa la consulenza presso il servizio diocesano
- Art. 9 Rapporti del servizio con la comunità diocesana
- Art. 10 Ambiti della consulenza del servizio diocesano
- Art. 11 Formazione di consulenti
- Art. 12 Norme generali

Appendice

1. Glossario
2. Descrizione e commento del logo del servizio diocesano
3. Informazioni per contattare il servizio diocesano

Sigle

AL	<i>Amoris Laetitia</i>
CEC	<i>Congregazione per l'Educazione Cattolica</i>
MIDI	<i>Mitis Iudex Dominus Iesus</i>
MP	<i>Motu proprio</i>
RP	<i>Regole procedurali</i>

PREMESSA

La famiglia, fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, è sempre stata una delle principali preoccupazioni della Chiesa e considerata la “cellula primaria della società” (S. Giovanni Paolo II). Come “cellula fondamentale della società” è definita anche dalla Carta sociale europea (cfr. Parte I, n. 16, riveduta nel 1996). Del matrimonio e della famiglia si è occupato anche il Concilio Vaticano II (cfr. nn. 47-52 *Gaudium et Spes*) e, in ragione di ciò, i Papi hanno da sempre invitato la Chiesa e il mondo intero a non distogliere l'attenzione da questa importante istituzione e da altri testi che sono seguiti con sinodi sulla famiglia, si pensi ad esempio all'Es. ap. *Familiaris Consortio* (1981) e la Lettera in occasione dell'Anno Internazionale della famiglia (1994) di Giovanni Paolo II.

3

Papa Francesco si è inserito nel solco dei suoi Predecessori su questi temi convocando due Sinodi sulla famiglia (2014 e 2015)[1], riformando il processo matrimoniale canonico (2015) e pubblicando l'Esortazione Apostolica post-sinodale *Amoris laetitia* (2016). Con la Lettera Apostolica *motu proprio* data del 15 agosto 2015 *Mitis Iudex Dominus Iesus* (entrata in vigore l'8 dicembre 2015), papa Francesco ha apportato significative innovazioni al processo di nullità del matrimonio, pur mantenendo l'indole propria di questo procedimento, come lo stesso Pontefice evidenzia sin dal Proemio del m.p. medesimo,

[1] Già San Giovanni Paolo II dedicò la quinta assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi dell'ottobre 1980 a “La Famiglia cristiana” a cui fece seguito l'Esortazione Apostolica post-sinodale “*Familiaris consortio*” (1981). Nel 1983 fu poi pubblicata la Carta dei Diritti della Famiglia. Di particolare interesse sono anche gli interventi magisteriali di Papa Benedetto XVI sulla famiglia soprattutto in occasione degli Incontri mondiali delle Famiglie.

ponendosi così in esplicita continuità con i suoi Predecessori e con la tradizione della Chiesa. Alla modifica dei canoni in materia prettamente processuale, sono state allegate le *Regole procedurali* nei cui primi quattro articoli viene messo in evidenza il compito del Vescovo di «seguire con animo apostolico i coniugi separati o divorziati, che per la loro condizione di vita abbiano eventualmente abbandonato la pratica religiosa» condividendo «con i parroci la sollecitudine pastorale verso questi fedeli in difficoltà» (art.1 RP). E poi nell'art. 2 RP viene menzionato un nuovo servizio di consulenza ecclesiale denominato "indagine pregiudiziale o pastorale"[2] che come servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione intende accompagnare, discernere ed integrare quei fedeli che vivendo crisi, difficoltà o dubitando della validità del proprio matrimonio, desiderano valutare la possibilità di superare tali situazioni sia con un'eventuale riconciliazione coniugale sia con l'accertamento della validità o meno del proprio matrimonio.

In tal modo, il Santo Padre ha dato ulteriore contributo per superare l'erronea presunta opposizione tra diritto e pastorale esortando tutta la Chiesa a ben riflettere sulla peculiarità del ministero giudiziale in essa esercitato ed avviare in modo particolare una pastorale giudiziale capace di farsi vicina alle famiglie in situazioni imperfette partendo dalla valorizzazione degli elementi positivi per poi aiutarle ad integrarsi nella comunità cristiana, che a sua volta è esortata a perfezionarsi nell'arte dell'accompagnamento e del discernimento pastorale[3].

Nella nostra diocesi in data 11 marzo 2016, con decreto arcivescovile in pari data, preceduto da una nota pastorale di presentazione, l'Arcivescovo Giovan Battista Pichierri disponeva

[2] Per un approfondimento sulla questione degno di nota E. Tupputi, *L'indagine pregiudiziale o pastorale alla luce del m.p. Mittis iudex Dominus Iesus. Applicazioni nelle diocesi della Puglia*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2021.

[3] Su tale aspetto, da sempre all'attenzione della Chiesa, degne di nota e attuali appaiono le riflessioni presenti in un documento dell'allora Congregazione per la dottrina della fede, in modo particolare: J. Ratzinger, *Introduzione*, in Congregazione per la dottrina della fede, *Sulla pastorale dei divorziati risposati e i sacramenti. Documenti, commenti, studi*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998, 7-29.

l'istituzione del Servizio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati, come struttura stabile nell'ambito del Tribunale ecclesiastico diocesano, che collabora con la Pastorale familiare diocesana col fine di svolgere e garantire in modo gratuito, su tutte le città che compongono l'Arcidiocesi, un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione verso quei fedeli che si trovano a vivere una crisi matrimoniale o il cui matrimonio è fallito.

Successivamente, in data 15 marzo 2018, con una lettera indirizzata alla comunità diocesana caldeggiavo la continuazione di questo importante servizio ecclesiale per il bene dei fedeli alimentando sempre più un atteggiamento di accompagnamento, di discernimento e di prossimità nei confronti di ogni persona e ogni famiglia, in modo particolare verso le situazioni difficili o irregolari.

Pertanto, la disponibilità e la vicinanza di noi pastori e della comunità diocesana ha permesso al Servizio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati, in questi primi anni di attività e applicazione della riforma, di favorire un percorso di accompagnamento, di discernimento e di integrazione che ha prodotto da un lato l'attivazione di una pastorale giudiziaria concreta, capace di donare sempre più fiducia e speranza a quei fedeli e a quelle coppie che vivono situazioni di difficoltà matrimoniali o di fallimento coniugale.

Dall'altro lato si è avviato un processo che conduca ad una pastorale della prossimità non solo fisica o territoriale, ma anche psicologica, spirituale, giuridica e pastorale, che non considera il discernimento pastorale a discapito di quello giudiziale, ma si sforza di porre in sinergia e complementarietà la *via charitatis* e la *via veritatis* avendo cura che «ogni persona e ogni comunità ha il diritto all'incontro con Cristo, e tutte le norme e gli atti giuridici tendono a favorire l'autenticità e la fecondità di tale incontro»[4].

[4] Francesco, *Discorso ai partecipanti al corso di formazione promosso dalla Rota Romana*, 18 febbraio 2023.

Pertanto, questo modo di operare tanto bene sta approfondendo sia ai fedeli che trovano in questo servizio un luogo accogliente e competente per fare chiarezza sulla loro situazione di fragilità matrimoniale, sia ai sacerdoti della diocesi che trovano in esso un sostegno e un aiuto per meglio crescere nell'arte dell'accompagnamento, discernimento ed integrazione.

Il Servizio diocesano, dunque, si è posto e continua porsi come un servizio-ponte tra la pastorale dell'accompagnamento delle situazioni coniugali difficili e l'operato dei tribunali ecclesiastici avendo a cuore sempre il bene dei fedeli e di quanti hanno vissuto il fallimento della propria relazione.

In tal senso costituisce, veramente, un luogo di ascolto specializzato che compie un orientamento di carattere pastorale, morale e canonico divenendo un concreto strumento della pastorale diocesana giudiziaria e familiare per un salutare percorso personale che potrebbe prevedere un'eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale o un percorso di accompagnamento pastorale e personale, che viene compiuto, successivamente, assieme alla comunità cristiana, coinvolgendo operatori pastorali e sotto la guida dei legittimi Pastori della Chiesa.

Alla luce di questa positiva esperienza nella nostra Arcidiocesi, si è pensato di stilare un Regolamento per meglio organizzare e valorizzare questo importante istituto canonico, tanto auspicato da papa Francesco, il cui spirito deve continuare ad essere quello di un servizio ecclesiale, sinodale e corresponsabile capace di farsi vicino alle famiglie in situazioni di un amore smarrito partendo dalla valorizzazione degli elementi positivi per poi aiutarle ad integrarsi nella comunità cristiana.

Trani, 29 aprile 2023 - *Festa di Santa Caterina da Siena*

 Leonardo D'Ascenzo
Arcivescovo

ART. 1 - ISTITUZIONE E SEDE

§ 1 Nell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, a seguito della promulgazione del m.p. MIDI di papa Francesco entrato in vigore l’8 dicembre 2015, è stato istituito mediante decreto arcivescovile dell’ 11 marzo 2016 (Prot. n. 2602/16), a norma dell’art. 3 RP, un nuovo ufficio ecclesiale denominato “Servizio diocesano per l’accoglienza dei fedeli separati” (d’ora in poi: Servizio diocesano), che come struttura stabile nell’ambito del Tribunale ecclesiastico diocesano opera in stretta collaborazione con la Pastorale familiare diocesana, quale espressione della cura del Vescovo diocesano verso i fedeli che desiderino verificare la verità circa la validità del loro vincolo matrimoniale, che si trovano a vivere una crisi matrimoniale o il cui matrimonio appaia fallito, irrimediabilmente o meno.

§ 2 Il Servizio diocesano ha sede presso la Curia Diocesana, in Via Beltrani, 9, dove conserva il suo archivio, che per motivi di riservatezza, sarà custodito sotto chiave ed il cui accesso viene consentito solo al Responsabile del Servizio diocesano e a coloro ai quali, volta per volta, il Vescovo diocesano vorrà dare giustificata autorizzazione scritta.

ART. 2 - NATURA DEL SERVIZIO

§ 1. Il presente statuto fa riferimento al Codice di Diritto Canonico per quanto concerne l'applicazione dell'Indagine pregiudiziale o pastorale, a norma dell' art. 6 delle RP del MIDI.

§ 2. L'Indagine pregiudiziale o pastorale nell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, denominata Servizio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati, è un ufficio ecclesiastico giuridico-pastorale creato nell'ambito del Tribunale ecclesiastico diocesano che collabora con la Pastorale familiare diocesana, col fine di svolgere un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione verso quei fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio.

§ 3. Il Servizio diocesano si pone come un servizio-ponte tra la pastorale dell'accompagnamento delle situazioni coniugali difficili e l'operato dei tribunali ecclesiastici. In tal senso costituisce un luogo di ascolto specializzato al fine di compiere un orientamento di carattere pastorale, morale e canonico ed essere un concreto ponte tra la pastorale diocesana e quella giudiziaria.

§ 4. Il Servizio diocesano quale istituto canonico, a norma degli artt. 1-5 RP del MIDI, è espressione della cura pastorale dell'Arcivescovo, il quale in forza del can. 383 § 1 è tenuto a seguire con animo apostolico, insieme ai parroci (cfr. can. 529 § 1) i coniugi separati o divorziati, che per la loro condizione di vita abbiano eventualmente abbandonato la pratica religiosa.

ART. 3 - FINALITÀ E DESTINATARI DEL SERVIZIO DIOCESANO

§ 1. Il Servizio diocesano, espressione diretta della cura dell'Arcivescovo verso i fedeli, ha come finalità quello di:

1. compiere un orientamento di carattere pastorale, per quanti vivono una esperienza di crisi coniugale, ma altresì canonico per quei fedeli cattolici che sono separati, di fatto o legalmente, o che siano giunti al divorzio;
2. aiutare i fedeli a comprendere quali sono le situazioni nella quali la separazione coniugale con la persistenza del vincolo è da intendersi in linea con l'insegnamento della Chiesa (cfr. Cann. 1151-1155), suggerendo opportune indicazioni per affrontare la condizione in modo cristiano. Inoltre quando sarà opportuno i fedeli potranno essere invitati a chiedere il riconoscimento canonico formale della loro condizione di separazione, mediante decreto canonico dell'Ordinario;
3. accompagnare i fedeli nell'introduzione della domanda per lo scioglimento del vincolo per inconsumazione o in favore della fede, in stretta collaborazione con il tribunale ecclesiastico diocesano;
4. assistere le coppie in difficoltà nel ripercorrere la loro vicenda coniugale alla luce dell'insegnamento cristiano. In tal senso cerca di compiere una possibile riconciliazione, ed ove ciò non fosse possibile, raccoglie gli elementi utili (acquisizione di documenti, disponibilità di testimoni, acquisizione di atti eventualmente emersi durante l'ascolto) per l'eventuale introduzione del processo giudiziale (ordinario, brevioro o documentale) da parte dei coniugi con

eventuale aiuto di un esperto (Patrono di fiducia o Patrono stabile) presso il Tribunale competente (cfr. RP art. 4 MIDI e Can. 1673).

§ 2. Il Servizio diocesano nell'eventualità non ravvisasse le condizioni per avviare un percorso giudiziario aiuterà pastoralmente i fedeli indirizzandoli verso un percorso di discernimento e di integrazione nella vita cristiana, secondo verità ed in uno stile di misericordia e di reciproco perdono.

ART. 4 - COMPOSIZIONE E PROFILO DEI MEMBRI DEL SERVIZIO DIOCESANO

§ 1. Il Servizio diocesano è composto da persone/consulenti competenti in materia giuridico-canonica e in pastorale familiare, coordinato da un Responsabile ed operante in tutte le città dell'Arcidiocesi. I Consulenti del Servizio diocesano, che potranno essere chierici, religiosi o laici, sono nominati direttamente dall'Arcivescovo, a norma dell'art. 3 RP del MIDI, e restano in carica 5 anni rinnovabili.

§ 2. L'Arcivescovo nomina (cfr. art. 3 RP), tra i Consulenti del Servizio diocesano, il Responsabile diocesano che fa da riferimento dell'equipe nella pastorale familiare diocesana del quale è membro. Il Responsabile diocesano potrà scegliersi un segretario tra l'equipe che lo aiuterà nel coadiuvare le attività del Servizio diocesano.

§ 3. I Consulenti nominati dall'Arcivescovo devono disporre di un'adeguata competenza in ambito di matrimonio e famiglia sotto il punto di vista di una o più discipline specifiche: teologica, giuridica, morale, psicologica, unita a una viva sensibilità pastorale. I Consulenti sono tenuti a prestare il giuramento di adempiere fedelmente il loro compito e rispettando il segreto.

§ 4. In virtù di quanto riportato nel § 3 di questo articolo è auspicabile e consigliabile che, per una fattiva efficacia del Servizio diocesano, l'Arcivescovo garantisca che l'equipe sia composta da persone idonee che non solo abbiano «una adeguata formazione accademica, in relazione ai compiti

diversi da svolgere» (Cec, *Istruzione sugli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale*, del 03 maggio 2018, n. 2), ma siano persone moralmente corrette, di integra fama, esperte nella scienza canonica, sensibili pastoralmente nell'ambito della famiglia e della mediazione.

§ 5. I Consulenti del Servizio diocesano possono proporre modifiche o integrazioni al presente Regolamento, con maggioranza dei due terzi dei Consulenti in carica, da presentare all'approvazione dell'Arcivescovo.

§ 6. I Consulenti si incontreranno almeno con scadenza trimestrale, ed ogni qualvolta ve ne fosse la necessità, per fare il punto della situazione del lavoro svolto. La convocazione spetta al Responsabile del Servizio diocesano ed è da farsi, in forma scritta, con un preavviso di almeno 15 giorni.

ART. 5 - COMPITI DEL VESCOVO VERSO IL SERVIZIO DIOCESANO

§ 1. Il Vescovo, in ottemperanza alla norma degli artt. 1 e 3 RP, secondo i quali è tenuto a seguire con animo apostolico i coniugi separati o divorziati, istituisce il Servizio diocesano, per offrire, attraverso strutture a livello parrocchiale e/o diocesano, un servizio giuridico-pastorale di informazione, consulenza e mediazione verso i «fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo» (art. 2 RP).

§ 2. Il Vescovo ha il compito di:

1. individuare e nominare le persone idonee per il Servizio diocesano e il Responsabile e vigilare sulla permanenza dei requisiti personali degli stessi, nonché sul retto funzionamento del Servizio diocesano;
2. garantire una vicinanza non solo fisica ma anche pastorale verso quelle situazioni di fragilità matrimoniali, al fine di provvedere in modo adeguato e rinnovato ad una pastorale di prossimità misericordiosa e ad una pastorale giudiziale accurata;
3. assicurare, in virtù della responsabilità propria del suo ufficio, la formazione adeguata, permanente e/o accademica di quanti prestano un servizio pastorale e giuridico verso quei fedeli che si trovano a vivere situazioni matrimoniali difficili o richiedono una verifica sulla validità del loro matrimonio;
4. vigilare, coadiuvato dal Responsabile, che il Servizio diocesano sia un luogo qualificato di servizio ecclesiale,

pastorale e giuridico e che garantisca una consulenza a vari livelli compiuta con competenza e prudenza ed avendo sempre la cura di evitare sbrigative conclusioni che possano generare dannose illusioni o danneggiare la finalità per una eventuale via processuale di nullità matrimoniale o ancor più impediscano una chiarificazione preziosa per la pace della coscienza dei fedeli.

ART. 6 - COMPITI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIOCESANO

§ 1. Il Responsabile del Servizio diocesano è un membro scelto e nominato direttamente dall'Arcivescovo tra i componenti del Servizio diocesano.

§ 2. Il Responsabile ha i seguenti compiti:

1. agire in sinergia con le indicazioni dell'Arcivescovo;
2. scegliere, tra i membri dell'equipe del Servizio diocesano (qualora fosse necessario), un segretario che lo aiuterà nel coordinare le varie attività del servizio;
3. convocare e presiedere le riunioni dell'equipe del Servizio diocesano per definire le attività del servizio;
4. coordinare le varie attività di consulenza e di formazione con l'ausilio dell'equipe diocesana;
5. rappresentare il Servizio diocesano in seno alla Pastorale familiare diocesana del quale è membro. In caso di impedimento, nel prendere parte alle riunioni dell'equipe di pastorale familiare, potrà essere rappresentato in tutte le sue funzioni dal segretario o da un membro del Servizio diocesano;
6. redigere, a fine anno, una relazione per l'Arcivescovo in cui vengono riportati dati sull'andamento del servizio, del lavoro svolto ed eventuali suggerimenti per migliorare la pastorale ordinaria e giudiziale verso la famiglia;
7. curare i rapporti di collaborazione tra il tribunale ecclesiastico diocesano e il tribunale ecclesiastico interdiocesano per un proficuo servizio di consulenza ecclesiale che favorisca, in stile sinodale e corresponsabile, una corretta conoscenza e applicazione della dottrina e della disciplina della chiesa nell'ambito matrimoniale e processuale.

ART. 7 - COMPITI DEL SERVIZIO DIOCESANO

§ 1. Il Servizio diocesano, coordinato dal Responsabile, ha tra i suoi compiti quello di:

1. favorire una collaborazione tra il Tribunale ecclesiastico e la Pastorale familiare diocesana con la finalità di offrire strumenti utili per una pastorale del vincolo;
2. organizzare, in sinergia con la Pastorale Familiare diocesana e/o esperti esterni, giornate di studio, di formazione e di approfondimento interdisciplinare su tematiche matrimoniali e familiari, per il clero e gli operatori pastorali e i membri del Servizio diocesano per acquisire adeguate competenze su come compiere una consulenza e/o come alimentare una corretta pastorale del vincolo, così da prevenire matrimoni nulli;
3. curare la diffusione a livello diocesano di eventuali indicazioni, vademecum e sussidi giuridico-pastorali sui temi della famiglia e di una pastorale del vincolo, al fine di favorire uno stile di accoglienza e accompagnamento, insieme a proposte pastorali per educare le comunità ecclesiali e offrire cammini di discernimento capaci di illuminare le coscienze alla luce del valore e della responsabilità dell'amore sponsale che risplende in Cristo, così da rendere concrete le integrazioni, sacramentali ed ecclesiali, che sono possibili nel percorso dei singoli e delle coppie;
4. svolgere un servizio di consulenza giuridico-pastorale gratuita sia per i sacerdoti, le parrocchie, le realtà ecclesiali che operano per la famiglia, gli organismi di partecipazioni, gli uffici pastorali di curia, così come per i fedeli feriti da un amore smarrito;

5. eseguire le ulteriori direttive del Magistero e dell'Arcivescovo volte a favorire una pastorale dell'ascolto, dell'accoglienza, del discernimento e dell'integrazione.

§ 2. Il Servizio diocesano ha il compito di curare il proprio spazio internet, di cui è fornito all'interno del sito ufficiale dell'Arcidiocesi, nel quale si possono trovare informazioni utili e materiale di approfondimento (articoli, sussidi, vademecum, ecc).

ART. 8 - INDICAZIONI OPERATIVE CIRCA LA CONSULENZA PRESSO IL SERVIZIO DIOCESANO

§ 1. I Consulenti del Servizio diocesano, nominati dall'Arcivescovo, sono disponibili a prestare consulenza personalizzata secondo le seguenti condizioni:

1. la consulenza avviene previo appuntamento telefonico (0883.494230 ogni martedì e giovedì) o indirizzo email (tribunalecclesiastico@arcidiocesitrani.it - precisando i propri dati personali). La richiesta va indirizzata al Responsabile diocesano;
2. il Responsabile si occupa di contattare il Consulente e fissa un appuntamento nel luogo più vicino al Richiedente, il quale viene avvisato tramite una telefonata o mediante una email;
3. il Consulente, contattato dal Responsabile, effettua la consulenza e dà il proprio parere al richiedente, con i suggerimenti che gli sembreranno più opportuni;
4. se il Consulente ravvisasse la presenza delle condizioni favorevoli ad introdurre una causa presso il *Tribunale Ecclesiastico competente* fornisce al Richiedente: 1. le indicazioni circa l'iter processuale da compiere, 2. la lista dell'Albo degli Avvocati del *Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese* residenti in Regione;
5. se il Consulente non ravvisasse elementi utili per una richiesta di nullità matrimoniale indirizza il fedele verso un percorso di discernimento e di integrazione da farsi o in una struttura diocesana preposta per questo tipo di

accompagnamento pastorale o al parroco dove il fedele ha il domicilio o ad un sacerdote indicato dell'Ordinario del luogo;

6. ogni consulenza termina con la sottoscrizione di un verbale firmato dal consulente e dal richiedente, osservate le norme CEI sulla privacy (Cfr. Decreto Generale della Conferenza Episcopale Italiana "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza" del 24 maggio 2018; normative canoniche che regolano la materia; Regolamento GDPR (UE) 2016/679).

§ 2. I Consulenti del Servizio diocesano prestano il servizio in modo gratuito e compiono un servizio specializzato di ascolto e di accoglienza verso ogni persona che vive una situazione difficile e irregolare.

ART. 9 - RAPPORTI DEL SERVIZIO CON LA COMUNITÀ DIOCESANA

§ 1. Il Servizio diocesano è consapevole che la Chiesa tutta ha il compito di accompagnare i suoi fratelli più fragili nel loro vincolo matrimoniale ragion per cui stimola una pastorale del vincolo. Inoltre, si pone costantemente in rapporto di dialogo e di disponibilità con la comunità diocesana mediante attività pastorali (giornate di riflessioni, articoli divulgativi e altri mezzi di comunicazione) attinenti le situazioni di fragilità matrimoniali. In più, cerca di favorire tra i pastori e gli operatori pastorali una pastorale di prossimità, così come di formare operatori che possano poi rendersi disponibili a compiere una consulenza pastorale di primo livello all'interno dei contesti parrocchiali (cfr. art. 2 RP).

§ 2. Il Servizio diocesano, in sintonia con l'Arcivescovo, potrà curare in collaborazione con la pastorale familiare la formazione di base e/o permanente del clero e degli operatori pastorali a livello zonale o diocesano per favorire una fattiva sinergia tra pastorale familiare e pastorale giudiziale avendo cura di rifuggire un finto "pastoralismo" (cfr. Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 18 gennaio 1990, in AAS 82 (1990), 872-877) per il bene dei fedeli e "l'amore per la verità" (Cfr. Benedetto XVI, Discorso alla Rota Romana, 28 gennaio 2006, in AAS 98 (2006), 135-138). Per tale ragione, la formazione avrà come obiettivo quello di fare acquisire delle adeguate competenze per:

1. orientare e consigliare coloro che hanno vissuto l'esperienza del fallimento matrimoniale verso una corretta verifica del loro matrimonio;

2. alimentare una pastorale prematrimoniale e matrimoniale come pastorale del vincolo (cfr. AL 211), capace di prevenire le nullità matrimoniali, ma anche come pastorale della prossimità e dell'ascolto verso quelle situazioni matrimoniali difficili o "irregolari";
3. crescere nell'arte dell'accompagnamento, del discernimento e dell'integrazione per il bene di tutti i fedeli che ci sono affidati ed in particolare per quei fedeli «più fragili, segnati dall'amore ferito e smarrito, ridonando fiducia e speranza» (AL 291);
4. promuovere una conversione pastorale delle strutture ecclesiastiche, più volte richiamata da papa Francesco, «per offrire l'*opus iustitiae* a quanti si rivolgono alla Chiesa per fare luce sulla propria situazione coniugale» (Francesco, Discorso alla Rota Romana, 23 gennaio 2015, in AAS 107 (2015), 184).

§ 3. Il Servizio diocesano, quale espressione della cura pastorale del Vescovo, opera ed effettua un servizio di consulenza integrata (o di secondo livello) in tutte le città dell'Arcidiocesi, al fine di garantire e consentire una maggiore prossimità tra il Vescovo e i fedeli, che feriti da un matrimonio fallito, presentano richiesta di aiuto perché si faccia chiarezza sulla loro situazione matrimoniale.

ART. 10 - AMBITI DELLA CONSULENZA DEL SERVIZIO DIOCESANO

§ 1. Nell' Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie l'ascolto dei fedeli segnati da un matrimonio in crisi e/o fallito avviene secondo tre ambiti o livelli: pastorale, giuridico-pastorale, tecnico-giuridico. Questi livelli di consulenze possono essere consecutivi o alternati, a seconda del processo di discernimento caso per caso, però sempre in continua relazione tra loro, tanto da essere immaginati come cerchi concentrici di necessarie consulenze sempre più approfondite.

§ 2. Lo sviluppo dei vari livelli di consulenza inizierà dal primo ascolto dei coniugi in difficoltà e procederà sino al risultato finale. Se la situazione coniugale è complessa e permanente o se si è avuta la separazione, la nullità del matrimonio, lo scioglimento del matrimonio in favore della fede o la dispensa del matrimonio rato e non consumato, si deve accompagnare i fedeli per aiutarli ad assumere gli obblighi morali inclusi quelli civili rispetto all'altra parte e alla eventuale prole, per quello che riguarda il loro sostentamento, educazione e trasmissione della fede. Questo accompagnamento sarà fatto anche nei procedimenti di rimozione del veto, a seguito di una nullità matrimoniale.

§ 3. Il *primo livello di consulenza* riguarda l'ambito pastorale che è proprio quello che si svolge nelle parrocchie e può essere compiuto dai parroci o dagli operatori di pastorale familiare (consulenti di primo livello, sebbene non dotati di competenze giuridico-canoniche: cfr. art. 3 RP), i quali hanno la possibilità di trovarsi davanti a situazioni di coppie in difficoltà e

che necessitano di un primo ascolto ed aiuto per fare chiarezza sulla propria situazione matrimoniale. In questo primo livello di consulenza pastorale l'accompagnamento dei coniugi e/o fedeli è compiuto in una prospettiva pastorale e spirituale, per cui il consulente dovrà cercare di comprendere la situazione matrimoniale compiendo una prima rilettura della vicenda coniugale, valutando soluzioni pastorali idonee e coerenti con la dottrina e il magistero della Chiesa.

In questa prima fase di ascolto, appare quanto mai importante che i parroci, i sacerdoti e quanti collaborano nell'ambito della pastorale familiare sappiano ascoltare ed accompagnare con empatia, con saggezza e con prudenza i fedeli o le coppie, che soffrono per il fallimento della loro vita coniugale, aiutandoli a far memoria su ciò che ha fondato il loro matrimonio e a riscoprire il progetto di Dio cercando, ove è possibile, di rivitalizzare il desiderio di famiglia.

23

§ 4. Il *secondo livello* di consulenza è proprio dei consulenti di una struttura stabile: chierici, religiosi o laici (consulenti di secondo livello: cfr. art. 3 RP) che operano nel servizio di ascolto, di mediazione e consulenza istituito a livello diocesano i cui membri sono scelti e nominati dall'Arcivescovo. Questo livello di consulenza integrata e di accompagnamento giuridico-pastorale è destinato a vagliare alcune possibilità: 1. una riconciliazione, ove è possibile; 2. un possibile scioglimento del vincolo per inconsumazione o in favore della fede; 3. la valutazione della sussistenza o meno di motivi e prove sufficienti per introdurre una causa di nullità matrimoniale.

In questo secondo livello di consulenza, inoltre, il consulente compie un ascolto più attento, professionale e rigoroso aiutando il fedele a: 1. mettersi a proprio agio per far emergere la verità dei fatti della vicenda coniugale, 2. comprendere il significato dichiarativo di un eventuale giudizio canonico, 3. collaborare onestamente nel raccontare la propria vicenda

matrimoniale per fare luce sulla propria situazione coniugale in modo da offrire degli utili consigli per come affrontarla.

Il consulente di secondo livello, poi, verificherà se la parte richiedente è in buoni rapporti con l'altro coniuge, da cui vuole separarsi, e cercare di ascoltare la versione dell'altra parte sulla vicenda matrimoniale, per una possibile riconciliazione o mediazione ove possibile, oppure intraprendere un iter giudiziario in forma ordinaria o più breve, a norma del can. 1683. Qualora l'esito di questa consulenza giuridico pastorale risultasse positivo si indirizzerà il fedele o la coppia ad un consulente di terzo livello, in caso contrario il fedele potrà richiedere un ulteriore approfondimento da parte di un altro esperto in materia canonica oppure sarà orientato verso realtà pastorali qualificate per l'accompagnamento dei fedeli separati.

§ 5. Il *terzo livello* di consulenza è proprio di coloro che sono esperti in materia canonica in quanto è di natura tecnico-giuridica ed è affidata agli avvocati (consulenti di terzo livello: avvocati rotali, avvocati di fiducia, d'Ufficio o patroni stabili, cfr. art. 4 RP) i quali a seguito dell'esito positivo della consulenza provvederanno alla stesura del libello indicando i possibili capi di nullità da sottoporre alla verifica del processo canonico in forma ordinaria o più breve, qualora se ne ravvisassero le condizioni previste dalla normativa canonica in vigore.

Il consulente di terzo livello, oltre ad avere un approccio attento e sapiente seguirà una metodologia che vagli ogni aspetto vissuto dal fedele e/o dalla coppia durante la relazione: fidanzamento, propositi prima delle nozze, contesti e condizionamenti esterni al momento del matrimonio, consulti o suggerimenti da parte di amici, parenti o sacerdoti, preparazione adeguata al matrimonio, celebrazione delle nozze, periodo post-matrimoniale, eventuale nascita di prole, disagi o malesseri matrimoniali, moventi della causa di separazione e divorzio, situazione corrente.

A questa metodologia, nel momento in cui si intravedessero indizi utili per l'iter processuale andranno raccolti ulteriori elementi e apporti probatori, quali: i testimoni, e la loro disponibilità a collaborare; eventuale documentazione legale o medica, altro materiale utile al fine di ricercare la verità oggettiva della vicenda matrimoniale che sarà prese in esame presso il Tribunale ecclesiastico competente.

ART. 11 - FORMAZIONE DI CONSULENTI

Per l'efficacia di un'adeguata consulenza nei suoi vari livelli sarà necessario da parte dell'Arcivescovo promuovere una formazione adatta interdisciplinare permanente di base e/o accademica per i vari soggetti che opereranno la consulenza giuridico-pastorale, così come disposto dall'Istruzione sugli studi di Diritto Canonico della CEC, del 29 aprile 2018.

ART. 12 - NORME GENERALI

§ 1. L'interpretazione del presente Regolamento è riservata all'Arcivescovo, il quale solo può dare il significato autentico delle norme contenute in esso. Le norme del presente Regolamento possono essere modificate dall'Arcivescovo che procederà di propria iniziativa o su richiesta di almeno i due terzi dei consulenti del Servizio diocesano che sono in carica.

§ 2. Le modifiche al Regolamento, dopo attento discernimento, entrano in vigore con la ratifica dell'Arcivescovo. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme canoniche.

Trani, 13 maggio 2023

Sac. Francesco Mastrulli
Cancelliere Arcivescovile

✠ Leonardo D'Ascenzo
Arcivescovo

APPENDICE

a cura di don Emanuele Tupputi

1 - GLOSSARIO

Ai fini del presente Regolamento si riporta un glossario con alcune definizioni per una corretta e congrua ricezione di questo servizio ecclesiale dell'Indagine pregiudiziale o pastorale nel contesto di una rinnovata pastorale giudiziale.

Pertanto, si precisa che:

1. Per **“indagine pregiudiziale o pastorale”** si intende un servizio-ponte o ufficio ecclesiale[5] che, operando in sintonia con la pastorale matrimoniale diocesana unitaria, intende accompagnare, discernere ed integrare quei fedeli che vivendo crisi, difficoltà o dubitando della validità del proprio matrimonio desiderano valutare la possibilità di superare tali situazioni sia con la possibilità di una riconciliazione coniugale sia con l'accertamento della validità o meno del proprio matrimonio. Nel Sussidio applicativo della Rota Romana viene precisato come tale servizio ecclesiale debba essere «il primo passo che i Vescovi sono chiamati a compiere»[6] per offrire informazione, consulenza e mediazione attraverso strutture

[5] Può essere così inteso poiché l'indagine pregiudiziale ha una finalità spirituale, a norma del can. 145, in quanto chiamata ad accompagnare con animo apostolico i fedeli separati o divorziati (cfr. art. 1 RP) ed altresì tecnica propria di un ufficio ecclesiastico stabile, a norma dei cann. 146, 148 e 156, per aiutare i fedeli feriti a conoscere le loro condizioni matrimoniali e raccogliere elementi utili per un'eventuale processo (cfr. art. 2 RP).

[6] Tribunale Apostolico della Rota Romana, *Sussidio applicativo del Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2015, 13.

pensate a livello parrocchiale o diocesano verso i «fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo» (art. 2 RP). Dunque, questo nuovo servizio di consulenza dalla natura pastorale e giuridica vuole porsi come uno strumento di convergenza tra la pastorale familiare e gli operatori dei tribunali[7] nel sostenere i fedeli in difficoltà a fare chiarezza sui propri convincimenti e nel rendere più efficace e celere l'espletamento dei processi sulla nullità del loro matrimonio.

[7] A tal riguardo degno di nota sono le considerazioni che papa Francesco ha espresso, durante un corso organizzato dalla Rota Romana, circa la necessaria interazione che deve svilupparsi tra pastorale familiare e dimensione giuridica dei tribunali ecclesiastici, intesi come organismi pastorali intimamente legati alla vita della Chiesa e al servizio dell'uomo. A tal riguardo, il Santo Padre ha dichiarato: «A partire dai due motu proprio *Mitis iudex* e *Mitis et misericors Iesus* è andata crescendo la consapevolezza circa l'interazione tra pastorale familiare e tribunali ecclesiastici, visti anch'essi nella loro specificità come organismi pastorali. Da una parte, un'integrale pastorale della famiglia non può ignorare le questioni giuridiche concernenti il matrimonio. Basti pensare, per esempio, al compito di prevenire le nullità di matrimonio durante la fase previa alla celebrazione, e anche accompagnare le coppie in situazioni di crisi, compreso l'orientamento verso i tribunali della Chiesa quando sia plausibile l'esistenza di un capo di nullità, oppure il consigliare di iniziare la procedura per la dispensa per inconsumazione. Dall'altra parte, gli operatori dei tribunali non possono mai dimenticare che stanno trattando questioni che hanno una forte rilevanza pastorale, per cui le esigenze di verità, accessibilità e prudente celerità devono sempre guidare il loro lavoro; e non va trascurato, altresì, il dovere di fare il possibile per la riconciliazione tra le parti o la convalidazione della loro unione»: Francesco, *Discorso ai partecipanti al corso di formazione promosso dalla Rota Romana*, 18 febbraio 2023. Circa, poi, l'importanza della fase pregiudiziale mi piace riportare le considerazioni che lo stesso Pontefice ha offerto in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2022 del Tribunale della Rota Romana, il quale rivolgendosi ai Preti Uditori ha usato parole di sostegno verso questo servizio ecclesiale, che comporta risvolti giuridico-pastorale significativi per i fedeli che si trovano in difficoltà e cercano un aiuto pastorale. A tal proposito, papa Francesco ha dichiarato come: «Già nella fase pregiudiziale, quando i fedeli si trovano in difficoltà e cercano un aiuto pastorale, non può mancare lo sforzo per scoprire la verità sulla propria unione, presupposto indispensabile per poter arrivare alla guarigione delle ferite. In questa cornice si comprende quanto sia importante l'impegno per favorire il perdono e la riconciliazione tra i coniugi, e anche per convalidare eventualmente il matrimonio nullo quando ciò è possibile e prudente. Così si comprende anche che la dichiarazione di nullità non va presentata come se fosse l'unico obiettivo da raggiungere di fronte a una crisi matrimoniale, o come se ciò costituisse un diritto a prescindere dai fatti. Nel prospettare la possibile nullità è necessario far riflettere i fedeli sui motivi che li muovono a chiedere la dichiarazione di nullità del consenso matrimoniale, favorendo così un atteggiamento di accoglienza della sentenza definitiva, anche qualora essa non corrisponda alla propria convinzione. Solo in questo modo i processi di nullità sono espressione di un effettivo accompagnamento pastorale dei fedeli nelle loro crisi matrimoniali, il che significa mettersi in ascolto dello Spirito Santo che parla nella storia concreta delle persone»: Francesco, *Discorso ai Preti Uditori del Tribunale della Rota Romana in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario*, 27 gennaio 2022. I testi integrali dei discorsi citati sono editi nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va).

Inoltre, da una lettura attenta della normativa si evince che nella *mens* del Legislatore questo servizio ecclesiale, da non ritenersi come un duplicato di altre organizzazioni operanti da tempo come ad es. i consultori familiari[8], costituisca l'espressione concreta non solo della sollecitudine pastorale della Chiesa "in uscita", ma anche di quella pastorale della prossimità e della conversione delle strutture ecclesiali che, a livello sia pastorale sia giuridico, sono sollecitate a mostrare una maggiore prossimità verso quei fedeli in difficoltà ed avendo come guida la legge suprema della salvezza delle anime, che oggi come ieri rimane il fine ultimo delle stesse istituzioni, del diritto e delle leggi ecclesiastiche. A tal proposito, in dottrina è stato evidenziato come «al discernimento pastorale delle situazioni imperfette appartiene anche il discernimento giudiziale, che il Sinodo prima e il Papa conseguentemente, non hanno proposto in alternativa, ma in complementarietà prioritaria a quel discernimento penitenziale e pastorale che il n. 86 della *Relatio finalis* affida ai parroci secondo le direttive dei Vescovi»[12]. In fondo, come ricorda da sempre la Chiesa, e come rammenta papa Francesco, ciò che va ricercato è sempre e solo la verità, sicché tutto l'impegno si deve tradurre in una "pastorale del vincolo" (AL 211).

[8] A tal proposito è stato precisato che «L'istruzione di riforma degli studi di diritto canonico afferma, a riguardo dei membri della "struttura stabile", che deve trattarsi di chierici, religiosi o laici, *che operano nei consultori familiari* ma sia permesso segnalare che la traduzione dal latino, comparata anche con le traduzioni offerte nelle altre lingue in cui il testo è disponibile, non appare corretta ovvero troppo riduttiva allo specifico ambito dei consultori familiari. Nel testo latino è scritto che formano la struttura stabile chierici, religiosi e laici, *qui operantur uti consultores familiares* - che operano come consulenti familiari -(nel testo inglese: *who work in family counseling* o francese: *qui œuvrent parmi les services destinés aux familles* o spagnolo: *que trabajan como consejeros familiares*). Non c'è quindi un diretto collegamento o confusione tra le strutture dei consultori familiari e la struttura stabile. Non che le realtà non possano collaborare ma la struttura stabile risponde a finalità e persegue obiettivi specifici»: P. Palumbo, «Il consulente matrimoniale e familiare "canonico". Profilo professionale tra riforma delle strutture e delle persone», in *Diritto e Religioni* 16 (2021/2), 76.

2. Per “**consulenza pastorale**” si intende quella consulenza che, all’interno dell’indagine pregiudiziale, si riferisce ad un primo ascolto pacato, confidenziale e informale che di solito viene effettuato dal parroco, da un sacerdote, da un consulente o da un operatore di pastorale familiare. La consulenza pastorale, dunque, è quel servizio di ascolto compiuto da quei soggetti pastorali che hanno a che fare con il vissuto concreto dei fedeli che si trovano a vivere una crisi coniugale o sono divorziati o divorziati risposati.
3. Per “**consulenza integrata**” si intende quella consulenza che completa la fase pregiudiziale e che è volta a ricercare la verità oggettiva sul passato delle varie situazioni matrimoniali in crisi e, in una prospettiva futura, a perseguire il bene delle anime. La consulenza integrata è un servizio di ascolto meramente tecnico che coinvolge esperti con competenze giuridiche-canoniche e non solo (consulenti di secondo e terzo livello), con lo scopo di capire e verificare gli elementi utili per poter introdurre un eventuale domanda per la dichiarazione di nullità matrimoniale con la stesura di un libello.
4. Per “**pastorale giudiziale**” si intende quel giusto connubio tra l’esercizio della potestà giudiziale, che consiste nell’*ius dicere* ossia nell’applicare la legge al caso concreto e definire la controversia, e la pastorale familiare ordinaria. La pastorale giudiziale, dunque, è una pastorale di prossimità^[9] specializzata capace di avviare un percorso di discernimento pastorale e giudiziale per una maggiore integrazione nella comunità cristiana dei fedeli che vivono situazioni difficili o irregolari.

[9] Si tratta di una prossimità non solo fisica o territoriale, ma anche psicologica e pastorale, una prossimità che non considera il discernimento pastorale a discapito di quello giudiziale, ma pone in sinergia e complementarità la *via charitatis* e la *via veritatis*, il diritto canonico con la dimensione pastorale, le istanze della pastorale familiare con quelle dell’ambito giudiziale.

5. Per “**avvocato di fiducia**” si intende un professionista iscritto all’albo di un tribunale ecclesiastico che, avendo i titoli richiesti dal codice di diritto canonico, è stato riconosciuto idoneo a patrocinare le cause presso un tribunale ecclesiastico. Viene scelto liberamente dalla parte e deve, quindi, essere di norma retribuito da questa secondo le tariffe stabilite dalla Conferenza Episcopale Italiana.
6. Per “**patrono stabile**” si intende un avvocato che fa parte dell’organico di un tribunale ecclesiastico, che viene retribuito direttamente dal medesimo tribunale, per cui nulla è ad esso dovuto da parte dell’assistito. Egli presta anche in modo gratuito il proprio servizio di consulenza, ovvero di verifica della possibilità di iniziare una causa di nullità e di un eventuale patrocinio nel processo.
7. Per “**avvocato d’ufficio**” si intende un professionista iscritto all’albo di un tribunale ecclesiastico che viene assegnato, dopo appurata verifica, alle persone che versano in condizioni economiche disagiate e che per tale condizioni chiedono di poter usufruire dell’Istituto del gratuito o del semigratuito patrocinio per intraprendere l’iter processuale di nullità matrimoniale.
8. Per “**avvocato rotale**” si intende un professionista che si occupa delle cause di nullità matrimoniale ed ha conseguito lo specifico diploma di avvocato rotale ed è l’unico che può patrocinare presso qualsiasi tribunale ecclesiastico di prima e di seconda istanza d’Italia e del mondo, presso il Tribunale apostolico della Rota Romana e del Tribunale della Segnatura apostolica.

9. Per “**sentenza di nullità matrimoniale**” si intende quel provvedimento che conclude un processo giudiziale, finalizzato ad accertare la validità o meno di un matrimonio. Tale provvedimento viene, quindi, a dichiarare che un vincolo non è sorto in modo valido e, di conseguenza, gli effetti giuridici che ne scaturiscono agiscono in capo ai coniugi retroattivamente sin dal giorno delle nozze. In caso di esito negativo, è comunque possibile chiederne la revisione al tribunale di appello.
10. Per “**scioglimento dal matrimonio rato e non consumato**” si intende quel provvedimento che conclude un processo di carattere essenzialmente amministrativo. La finalità di tale provvedimento è del tutto eccezionale, poiché interviene a sciogliere un vincolo sorto in modo valido, che la chiesa considera di per sé indissolubile; esso si configura come una speciale concessione assolutamente facoltativa, pur in presenza dei requisiti previsti (cioè la prova dell'inconsumazione e una giusta causa per la sua concessione). Gli effetti giuridici che scaturiscono dallo scioglimento agiscono in capo ai coniugi solo dal momento della sua concessione. Si precisa che solo alla sentenza di nullità può essere accordata efficacia giuridica da parte dello Stato italiano tramite il procedimento di delibazione, non parimenti per il provvedimento di *dispensatio super rato*.
11. Per “**divieto a contrarre nuove nozze**” si intende quella proibizione a contrarre nuove nozze, previa consultazione dell'Ordinario del luogo o del tribunale, che a volte un tribunale ecclesiastico mediante il giudice impone alla parte o alle parti a cui è stato dichiarato nullo il matrimonio per simulazione, impotenza o qualche causa di natura psichica. La rimozione del divieto, a norma dell'art. 59 del Decreto sul

matrimonio canonico, spetta all'Ordinario del luogo nel cui territorio si svolge l'istruttoria matrimoniale e sul quale incombe l'obbligo di verificare che la causa per la quale il divieto fu imposto sia cessata, e nel secondo caso previo parere del Tribunale che emette la sentenza e appone il divieto.

12. Per “**processus brevior davanti al Vescovo**” si intende la nuova modalità del processo, accanto a quello ordinario, introdotta da Papa Francesco con il m.p. MIDI, per quei casi in cui la nullità del matrimonio è particolarmente evidente. Questo procedimento, di natura straordinaria o eccezionale, ha come giudice unico il Vescovo diocesano, assistito da un istruttore, a cui è affidata la conduzione dell'istruttoria, e da un assessore. Questa forma di processo può essere richiesta, a norma del can. 1683, se si verificano due indisgiungibili condizioni: «1° la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell'altro; 2° ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità»[10]. La domanda andrà indirizzata al Vescovo diocesano coadiuvato dal vicario giudiziale che, a norma dei cann. 1672 §§ 2 e 4; 1685 e art. 15 RP, valuta se vi siano i presupposti per la celebrazione di un processo più breve e nomina l'istruttore e l'assessore che assisteranno il Vescovo.

[10] Francesco, *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2015, can. 1683, 21. A tal riguardo il Pontefice il 25 novembre 2017 chiarisce che l'ammissione al processo brevior esige: «come condizione imprescindibile l'assoluta evidenza dei fatti comprovanti la presunta nullità del coniugio»: Francesco, *Discorso ai partecipanti al corso promosso dal Tribunale della Rota Romana*, sabato 25 novembre 2017, n.5. Il testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va). [D'ora in poi: Discorso]. Tale assoluta evidenza richiede maggiore prudenza e discernimento, al fine di evitare un abuso di tale forma processuale che è di natura straordinaria. Inoltre, nel medesimo Discorso, vengono chiariti altri due aspetti importanti: il primo consiste nel fatto che «nel processo brevior sono richieste, *ad validitatem*, due condizioni inscindibili: l'episcopato e l'essere capo di una comunità diocesana di fedeli (cfr can 381 § 2). Se manca una delle due condizioni il processo brevior non può aver luogo. L'istanza deve essere giudicata con il processo ordinario»: Francesco, *Discorso*, n.3. Il secondo aspetto consiste nel fatto che il Vescovo che ritenesse di non essere in grado di assolvere personalmente all'impegno processuale può avvalersi della collaborazione di un vescovo vicinior o «nel caso non si ritenesse pronto nel presente ad attuarlo, deve rinviare la causa al processo ordinario, il quale comunque deve essere condotto con la debita sollecitudine»: Francesco, *Discorso*, n.7.

13. Per “**persone ritenute idonee**” si intende quelle persone, che a norma dell’art. 3 RP, devono essere scelte dall’Ordinario del luogo per far parte dell’Indagine pregiudiziale o pastorale avendo competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche. Appare opportuno precisare che, nella scelta da parte del Vescovo di suddette persone idonee, per quanto la norma nella sua formulazione faccia intendere che possono non avere competenze giuridico-canoniche, ciò non significa che fra queste non ci siano esperti in diritto canonico, dal momento che nella fase pregiudiziale di ascolto bisognerà recepire non solo la situazioni attuale del fedele che richiede una consulenza, per verificare la presenza di un possibile vizio del consenso, ma anche di elementi utili che possono indurre ad una richiesta di nullità matrimoniale nelle forme richieste dal diritto, tra cui quella più breve e, se il caso (cfr. art. 4 RP), aiutare il fedele nella stesura del libello[11].

Alla luce di queste brevi ed opportune precisazioni si comprende bene quanto sia importante la scelta oculata ed attenta che ogni Vescovo deve compiere nell’individuare persone idonee, perchè abbiano competenze che si basano sulla saggezza, la scienza e l’esperienza, la buona fama, la prudenza, la conoscenza della dottrina, la sollecitudine per la giustizia e delle attitudini pastorali. Tale profilo dei consulenti appare necessario in ragione del fatto che ogni consulente è chiamato ad ascoltare e comprendere le dichiarazioni dei fedeli che chiedono una consulenza e valutare la presenza di elementi utili per introdurre una causa di nullità o meno. Inoltre, questo appare utile e

[11] Per valutare l’idoneità degli operatori sono utili le indicazioni presenti nell’istruzione della CEC del concernenti gli studi di diritto canonico: CEC, Istruzione sugli studi di *Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale*, del 03 maggio 2018, n. 2, 65-67. Il testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va).

necessario al fine di rendere efficace il servizio giuridico-pastorale che si verrà a costituire, in cui competenza giuridica e sensibilità pastorale devono porsi in una tale sinergia da consentire un orientamento in prospettiva ecclesiale ed unitaria, in cui esperti in diritto possono anche interagire e collaborare con altri esperti nelle scienze umane, mediche e del diritto civile, facendo salvi i principi dell'antropologia cristiana, i valori che stabiliscono la volontà della chiesa e il bene delle anime.

2 - Descrizione e commento del logo



Descrizione:

«La danza proiettata in avanti con quell'amore giovane, la danza con quegli occhi meravigliati pieni di speranza non deve fermarsi» (*Amoris laetitia*, 219).

Il logo del Servizio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati, prendendo spunto dal n. 219 dell'Esortazione apostolica *Amoris laetitia* sull'amore nella famiglia di Papa Francesco, vuole esprimere in modo stilizzato quel "sogno di Dio" realizzato dalla **coppia** creata a sua immagine e somiglianza (cfr. Genesi 1,27), nel gesto di danzare e avendo come sfondo la **croce**, fulcro del logo, che è innestata in una **barca** che simboleggia la Chiesa famiglia di famiglie, luogo di incontro e di crescita. Nella parte superiore della barca, poi, sono riportati **tre verbi**: **accompagnare, discernere ed integrare**. Il tutto poggia sulle **onde del mare**, che rappresentano la vita e le difficoltà che si possono incontrare nella vita di coppia.

Commento:

La Croce sormonta la barca a significare che Cristo è il grande architetto che fonda e guida la sua Chiesa (cfr. Mt 16,18) e che ha riconciliato ogni cosa in sé, riportando il matrimonio alla sua forma originaria (cfr. Mc 10,1-12) elevandolo a segno sacramentale del suo amore per la Chiesa. *«Per cui da Cristo attraverso la Chiesa, il matrimonio e la famiglia ricevono la grazia necessaria per testimoniare l'amore di Dio e vivere la vita di comunione»* (AL, 63). Il colore giallo oro della Croce, vuole sottolineare che Cristo è *“la luce del mondo”* per non camminare nelle tenebre (cfr. Gv 8,12).

La coppia che danza intorno alla Croce vuole significare che i coniugi cristiani sono chiamati a conformarsi a Cristo e non adeguarsi alla mentalità di questo mondo *«per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto»* (Rom 12,2). Ed altresì aiutare a comprendere che la vita di coppia quando è fondata e radicata sullo sguardo di Cristo, che sana e cura ogni ferita, fragilità ed ogni crisi, che se ben compresa *«nasconde una buona notizia che occorre saper ascoltare affinando l'udito del cuore»* (AL, 232), riacquista vitalità.

La barca sta a simboleggiare la Chiesa che accoglie amorosamente ogni famiglia, ogni coppia in qualsiasi situazione mostrandosi madre *«che, nel momento stesso in cui esprime chiaramente il suo insegnamento obiettivo, non rinuncia al bene possibile, benché corra il rischio di sporcarsi con il fango della strada. Una Chiesa capace di «assumere la logica della compassione verso le persone fragili e ad evitare persecuzioni o giudizi troppo duri e impazienti»* (AL, 308), e maestra che vive il Vangelo della famiglia con *“realismo evangelico”*, passando da una pastorale delle strutture a una pastorale delle persone, e sa compiere un serio e fattivo discernimento pastorale carico di amore misericordioso e capace di *«aiutare a trovare le strade possibili di risposta a Dio e di crescita attraverso i limiti»* (AL, 305) e di percorrere la *“via caritatis”* (cfr. AL, 306-307).

I tre verbi “ACCOMPAGNARE - DISCERNERE - INTEGRARE” che sono riportati sulla barca sono usati da Papa Francesco per affrontare le situazioni di fragilità o complesse e vogliono sintetizzare ciò che è scritto nel Cap. VIII dell’Esortazione Apostolica postsinodale *Amoris Lætitia*; essere un monito per realizzare in modo serio e rispettoso una pastorale accogliente e misericordiosa per «*sostenere e risolvere situazioni di crisi e a discernere ed accompagnare, anche per tempi lunghi, situazioni irregolari*» (Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, *Libro Sinodale Costituzione n° 66*) ed altresì alimentare i giusti atteggiamenti da intraprendere ed applicare nel *Servizio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati* per avviare un percorso canonico-pastorale, corretto e competente, così come è disposto dal Motu proprio di Papa Francesco *Mitis iudex Dominus Iesus* firmato il 15 agosto 2015 ed entrato in vigore l'8 dicembre 2015.

Le onde del mare, infine, vogliono simboleggiare le vicissitudini positive o negative che possono presentarsi nella vita di coppia. Sappiamo, infatti, che a volte il mare potrebbe essere calmo e cullare piano la barca facendola avanzare diritta e senza troppi scossoni, così come gli eventi positivi della vita, per una coppia, creerebbero armonia ed equilibrio. Altre volte le onde del mare potrebbero essere tempestose e il moto ondosso potrebbe inclinare fortemente la barca fino a farla rovesciare, così come nella vita situazioni conflittuali potrebbero creare un pericoloso divario e una irreparabile frattura per la coppia. E nell’eventuale difficoltà si erge **la Croce a tratti visibile** per chi cerca rifugio in essa e **a tratti nascosta** per chi ottenebrato dal dolore non riesce a scorgerla. Il segreto sta che nella crisi più aspra possano entrambi i coniugi guardare alla Croce albero forte della barca/Chiesa per poter attingere forza e resistenza per non annegare. E se anche malaguratamente dovesse accadere, comunque la Misericordia del Signore mediante la Chiesa nelle onde tumultuose della vita di coppia non mancherà di sostenerla in un cammino capace di accompagnare, discernere ed integrare ogni loro situazioni di fragilità.

PER APPROFONDIMENTI



Responsabile: don Emanuele Tuppiti

Apertura: ogni martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle 12.30

Telefono: 0883.494230 (attivo il martedì e giovedì)

Indirizzo e-mail: tribunalecclesiastico@arcidiocesitrani.it

Sede centrale del SDAFS: Palazzo Arcivescovile - Via Beltrani, 9, Trani.

La consulenza giuridico-pastorale viene offerta previo appuntamento telefonico o tramite l'invio di un'email. Il servizio gratuito di consulenza è garantito su tutti i centri dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie.



*«La Chiesa vuole raggiungere le famiglie
con umile comprensione,
e il suo desiderio è di accompagnare ciascuna
e tutte le famiglie
perché scoprano la via migliore per superare
le difficoltà che incontrano sul loro cammino»*

(Amoris laetitia, 200)

Franciscus



ARCIDIOCESI DI
TRANI BARLETTA BISCEGLIE



Informazioni utili SERVIZIO DIOCESANO PER L'ACCOGLIENZA DEI FEDELI SEPARATI

1. Un servizio ecclesiale per le fragilità matrimoniali

Dall'8 dicembre 2015, con l'entrata in vigore della riforma del processo canonico per le cause di nullità matrimoniale, tutta la Chiesa è stata chiamata a riflettere sulla peculiarità del ministero giudiziale in essa esercitato ed in modo particolare sull'importanza di una pastorale giudiziale capace di farsi vicina alle famiglie in situazioni imperfette partendo dalla valorizzazione degli elementi positivi per poi aiutarle ad integrarsi nella comunità cristiana, che a sua volta è esortata a perfezionarsi nell'arte dell'accompagnamento e del discernimento pastorale.

A tal proposito è stato evidenziato come al discernimento pastorale delle situazioni imperfette «appartiene anche il discernimento giudiziale, che il Sinodo prima e il Papa conseguentemente, non hanno proposto in alternativa, ma in complementarietà prioritaria a quel discernimento penitenziale e pastorale che il n. 86 della *Relatio finalis* affida ai parroci secondo le direttive dei Vescovi» (M.J. ARROBA CONDE - C. IZZI, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità matrimoniale*, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 2017, 14).

Aspetto che viene ribadito sia nel capitolo VIII di *Amoris Laetitia* (AL), dove si afferma la necessità di centri di ascolto specializzati per «un particolare discernimento [...] per accompagnare pastoralmente i separati, i divorziati, gli abbandonati» (AL 242) e sia negli articoli 1-5 delle Regole Procedurali del m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, in cui viene sollecitato un maggior inserimento della prassi giudiziale nella dimensione pastorale per esprimere maggiore vicinanza tra il Vescovo ed i molti fedeli che vivono l'esperienza della separazione o momenti di crisi coniugale. Inoltre, viene ribadita la necessità di mettere a disposizione «un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale» (AL 244) mediante soggetti preparati, scelti e nominati dall'Ordinario del luogo.

2. Un servizio giuridico-pastorale diocesano

Alla luce di tale necessità, in data 11 marzo 2016 con decreto arcivescovile in pari data, preceduto da una nota pastorale di presentazione, l'Arcivescovo Giovan Battista Pichierri disponeva l'istituzione del Servizio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati (SDAFS), come struttura stabile diocesana nell'ambito del Tribunale ecclesiastico diocesano, che collabora con la Pastorale familiare diocesana, col fine di svolgere un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione verso quei fedeli che si trovano a vivere una crisi matrimoniale o il cui matrimonio è fallito.

Il SDAFS è composto da persone competenti in materia giuridico-canonica e in pastorale familiare, coordinato da un Responsabile ed operante in tutte le città dell'Arcidiocesi.

Il servizio diocesano, dunque, si pone come un servizio-ponte tra la pastorale dell'accompagnamento delle situazioni coniugali difficili e l'operato dei tribunali ecclesiastici. In tal senso costituisce un luogo di ascolto specializzato al fine di compiere un orientamento di carattere pastorale, morale e canonico ed essere un concreto ponte tra la pastorale diocesana e quella giudiziaria.



ARCIDIOCESI DI TRANI BARLETTA BISCEGLIE



2.1 Finalità del servizio ecclesiale

La **finalità** di questo servizio giuridico-pastorale, espressione diretta della cura del Vescovo verso i fedeli, è quello di:

1. **compiere un orientamento di carattere pastorale**, per quanti vivono una esperienza di crisi coniugale, ma altresì canonico per quei fedeli cattolici o non cattolici che sono separati, di fatto o legalmente, o che siano giunti al divorzio;
2. **aiutare** i fedeli a comprendere quali sono le situazioni nella quali la separazione coniugale con la persistenza del vincolo è da intendersi in linea con l'insegnamento della Chiesa (cfr. Cann. 1151-1155), suggerendo opportune indicazioni per affrontare la condizione in modo Cristiano. Inoltre quando sarà opportuno i fedeli potranno essere invitati a chiedere il riconoscimento canonico formale della loro condizione di separazione, mediante decreto canonico dell'Ordinario;
3. **accompagnare** i fedeli nell'introduzione della domanda per lo scioglimento del vincolo per inconsumazione o in favore della fede, in stretta collaborazione con il Tribunale Ecclesiastico Diocesano;
4. **assistere** le coppie in difficoltà nel ripercorrere la loro vicenda coniugale alla luce dell'insegnamento cristiano. In tal senso cerca di compiere una possibile riconciliazione, ed ove ciò non fosse possibile, raccoglie gli elementi utili (acquisizione di documenti, disponibilità di testimoni, acquisizione di atti eventualmente emersi durante l'ascolto) per l'eventuale introduzione del processo di nullità matrimoniale presso il Tribunale competente (cfr. Can. 1673).

Nell'eventualità non ci fossero le condizioni per avviare un iter giudiziario il servizio aiuterà pastoralmente i fedeli indirizzandoli verso un percorso di discernimento e di integrazione nella vita cristiana, secondo uno stile di misericordia e reciproco perdono come richiesto dalla norma evangelica.

2.2 Modalità operativa del servizio ecclesiale

A. Le persone competenti, scelte dall'Arcivescovo, per il suddetto Servizio diocesano sono disponibili a prestare consulenza secondo le seguenti condizioni:

1. la consulenza avverrà previo appuntamento telefonico (0883.494230 ogni martedì e giovedì) o indirizzo email (tribunaleecclesiastico@arcidiocesitrani.it - precisando i propri dati personali) indirizzata al Responsabile, don Emanuele Tupputi;
2. Il Responsabile si occuperà di contattare il Consulente e fissare un appuntamento nel luogo più vicino al Richiedente, che sarà avvisato tramite una telefonata o mediante una mail;
3. il Consulente, contattato dal Responsabile del Servizio diocesano, effettuerà la consulenza e darà il proprio parere al medesimo, con i suggerimenti che gli sembreranno più opportuni;
4. se il Consulente ravvisasse la presenza delle condizioni favorevoli ad introdurre una causa presso il *Tribunale Ecclesiastico competente* fornirà al Richiedente: 1. le indicazioni circa l'iter processuale da compiere, 2. la lista dell'Albo degli Avvocati del *Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese* residenti in Regione.

B. Si precisa, inoltre, che il Consulente diocesano presta il servizio in modo gratuito e compie un servizio specializzato di ascolto e di accoglienza verso ogni fedele cattolico o non cattolico (sia battezzato sia non battezzato, coniugato con un fedele cattolico) che vive una situazione difficile e irregolare.

C. Per ulteriori approfondimenti ed informazioni visitare il sito diocesano:

<https://www.arcidiocesitrani.it/accoglienza/>

